



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

**SETTORE CONTABILITA' - TRIBUTI - ECON. - SERV.  
CIMITERIALI  
Ufficio RAGIONERIA**

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 18 DEL 26-02-2020**

**Reg. generale n. 126 del 26-02-2020**

---

<b>Oggetto: AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE VOIP FINO A 100 MEGABIT/S A EOLO S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA.</b>
--

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO**

PREMESSO che, fin dall'anno 2012, il comune di Treia ha manifestato la necessità di assicurare alcune connessioni internet al fine di garantire il normale funzionamento degli uffici comunali e implementare l'attività didattica dei vari plessi scolastici del territorio, e che attualmente viene utilizzata, tra le altre, una connessione internet VOIP con antenna situata presso gli uffici di corso Italia Libera, 16 e velocità fino a 30 megabit/sec;

RITENUTO improbabile, a seguito di notizie giunte in via informale da Telecom Italia S.p.A., poter sostituire in tempi brevi le attuali connessioni di tipo ADSL e VOIP con una nuova linea dati in banda ultra larga dotata di connessione ad internet basata su tecnologia avanzata FTTC (Fiber to the Cabinet) EVDSL/VDSL, a causa della mancanza del collegamento in fibra ottica dalla più vicina centrale telefonica fino agli armadi di distribuzione presenti sul territorio comunale;

VISTA l'esigenza di implementare la velocità di collegamento a internet fino ad un massimo di 100 megabit/sec, al fine di migliorare le prestazioni della struttura comunale e potenziare l'attività didattica dei plessi scolastici del territorio;

VISTI i primi tre commi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare il comma 2: *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”*;

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 2, e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

- art. 36, c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

- art. 32, c. 14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”;*

VISTO l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a € 5.000,00 e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019);

CONSIDERATO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO poter impegnare, al capitolo 110220 *“Spese per utenze telefoniche comunali”*, la somma annua di € 1.024,80 per il servizio internet VOIP *“Eolo Impresa Start”* con velocità di connessione internet fino a 100 megabit/sec, comprensivo di rete statica 1 IP per il periodo dall'attivazione al 28/02/2022;

ACCERTATA la possibilità di procedere all'acquisizione del servizio presso l'azienda *“Eolo S.p.A.”* via Gran San Bernardo, 12 – 21052 Busto Arsizio (VA) P.I. 02487230126 ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta, attestata dal documento unico di regolarità contributiva avente prot. INAIL\_20283129, richiesto in data 09/02/2020 e valido fino all'8/06/2020;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara (CIG: Z562C2363E);

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto a consultare il Casellario ANAC secondo le nuove Linee Guida n. 4 ANAC licenziate dall'Autorità Anticorruzione con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, con riscontro negativo in riferimento alle annotazioni sull'impresa offerente;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'impresa affidataria relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 22 del 30 dicembre 2019, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 06/02/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 26 del 06/02/2020, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatogli con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 183, 184 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

## **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE, ad uso degli uffici comunali e dei vari plessi scolastici facenti parte dell'Istituto Comprensivo “E. Paladini” di Treia e ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'azienda “Eolo S.p.A.” via Gran San Bernardo, 12 – 21052 Busto Arsizio (VA) P.I. 02487230126, il servizio internet VOIP “Eolo Impresa Start” comprensivo di rete statica 1 IP per il periodo dall'imminente attivazione al 28/02/2022;
3. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la spesa complessiva di € 2.049,60 al capitolo 110220 del bilancio corrente nelle annualità 2020 e 2021, sul quale il sottoscritto ha accertato la disponibilità finanziaria;
4. di LIQUIDARE, ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs 267/2000, la somma di € 1.024,80 per la prima annualità al momento del ricevimento della fattura, al fine di permettere l'intervento tecnico di installazione della nuova antenna di connessione;

5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*".-

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 26-02-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 19-06-2020

Treia, 04-06-2020

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 04-06-2020

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---